

Ragusa, 3 febbraio 2006

OGGETTO: chiarimenti su Legge Finanziaria 2005.

Ci è stato segnalato che dirigenti scolastici di alcune scuole hanno manifestato qualche perplessità rispetto alla possibilità di acquisto del software o alla stipula del contratto di assistenza a causa di una interpretazione restrittiva dei commi 192 e 193 della Legge Finanziaria 2005.

Essendo tali difficoltà generate a volte da rilievi effettuati dai revisori contabili e ritenendo tali rilievi privi di fondamento giuridico, abbiamo ritenuto opportuno fornire una dettagliata informazione in materia, superando l'iniziale reticenza che ci faceva ritenere inelegante, essendo questa azienda parte legittimamente interessata, ricordare contenuti legislativi che dovrebbero essere noti agli operatori della scuola.

In merito alle indicazioni della Legge Finanziaria 2005 sui prodotti e i servizi informatici utilizzabili dall'Amministrazione Scolastica e, in particolare, su quanto previsto dal comma 193 della suddetta L.F. è opportuno precisare quanto segue:

Il suddetto comma 193 fa riferimento a quanto previsto dal D.L. n.39 del 12 febbraio 1993 che, nei punti attinenti le forniture informatiche, così recita:

...

**art. 8**

*Pareri obbligatori in materia informatico amministrativa da parte della Commissione tecnica.*

**Testo: in vigore dal 12/07/1995**

*1. L'Autorità' esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato è obbligatoria oltre detti limiti ed è in tali casi formulata direttamente dall'Autorità'. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità'.*

...

**art. 13**

*Stipulazione ed esecuzione dei contratti pubblici in materia informatica.*

**Testo: in vigore dal 07/03/1993**

*1. La stipulazione da parte delle amministrazioni di contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 17, e' preceduta dall'esecuzione di studi di fattibilità volti alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilità sia affidato ad impresa specializzata, questa non ha facoltà di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti sopra menzionati.*

*2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 e' oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalita' stabiliti dall'Autorità'. Il monitoraggio, è avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di*

*entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano già stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta l'Autorità. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio può essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorità e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorità, salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite società specializzata.*

In merito inoltre a quanto previsto dal comma 1 del sopra riportato art.8 il CNIPA chiarisce quanto richiesto dal suddetto comma con la circolare n.47 del 4 Luglio 2005 che all'art.3, recita testualmente:

*“..la richiesta di parere è obbligatoria qualora il valore complessivo, IVA compresa, dei contratti sia superiore agli importi di seguito indicati, come previsto dalle disposizioni di cui all'art.8 del D.L. 12/02/1993, n.39, che rinviano agli artt. 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18/11/1923, n. 2440, individuati a seconda della specifica modalità di aggiudicazione prescelta:*

- *procedura negoziata (trattativa privata) Euro 154.937,07;*
- *procedura ristretta (licitazione privata o appalto concorso) Euro 309.874,14;*
- *procedura aperta (pubblico incanto) Euro 619.748,28.*

*Per le procedure di valore complessivo lordo inferiore ai limiti sopra riportati, le amministrazioni potranno disporre autonomamente l'acquisizione di beni e servizi, senza richiedere il parere in questione. Al CNIPA dovrà, comunque, essere trasmessa copia dei contratti, se di importo lordo uguale o maggiore ad Euro 155.000,00, nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione, seguendo le indicazioni al riguardo fornite con circolari n. 33 del 2001 e n. 43 del 2004.”*

Da quanto sopra si evince con chiarezza che lo spirito delle disposizioni di legge è orientato a razionalizzare la spesa pubblica laddove questa assume dimensioni economiche significative. Ciò soltanto può giustificare iter autorizzativi complessi e procedure di verifica tali da comportare restrizioni all'autonomia di scelta della singola amministrazione. Viceversa l'accanimento restrittivo verso acquisti di beni e servizi a basso costo vanificherebbe del tutto quel poco di autonomia gestionale riconosciuta alle scuole, cancellerebbe la libera offerta alla pubblica amministrazione di beni e servizi informatici che, operando in regime di concorrenza, dà la migliore garanzia del più alto rapporto tra qualità e prezzo e, non ultimo, mortificherebbe le prerogative dei Dirigenti Scolastici il cui compito prioritario è quello di scegliere gli strumenti ritenuti più idonei per assicurare la maggiore funzionalità della scuola e la migliore qualità dei servizi da essa forniti.

Il Legale Rappresentante

Prof. Lorenzo Lo Presti

Per ulteriore informazione si allegano:

- Stralcio L.F.2005
- D.L. n.39 del 12-02-1993
- Circolare CNIPA n.47 del 04/07/2005
- Documento ANQUAP sulle funzioni del collegio dei Revisori
- Segnalazione di Argo-Software agli Uffici Scolastici Regionali in merito ai rilievi mossi da alcuni revisori